

DELIBERA N. 64/05/CSP

**Procedimento nei confronti della società'  
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale "Rai  
Uno") per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28  
("Tg Parlamento" del 16 maggio 2005)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 maggio 2005, e, in particolare, nella sua prosecuzione del 27 maggio 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il provvedimento recante *"Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i quattro referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005"*, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 26 aprile 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2005;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA l'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 25 maggio 2005, prot. n. 750/DVeC/05) in riferimento alla segnalazione dei Radicali Italiani, pervenuta in data 19 maggio 2005 (prot. n. 46/REF/05/NA), dalla quale si evince la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto nel "Tg Parlamento" della Testata Servizi Parlamentari Rai, in onda su "Rai Uno" in data

16 maggio 2005, non è stata curata un'adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici attinenti alla consultazione referendaria in materia di procreazione medicalmente assistita, dal momento che nella descrizione dei quesiti referendari, in particolare quello relativo ai limiti alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni, sono stati riportati riferimenti non puntuali rispetto alla formulazione dei quesiti stessi per l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni normative di cui alla legge n. 40/2004;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione al procedimento in oggetto, avviato d'ufficio, su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie dell'Autorità (nota in data 25 maggio 2005, prot. n. 216/REF/05/NA), pervenute in data 26 maggio 2005 alle ore 18.57 e protocollate il giorno seguente al n. 231/REF/05/NA, nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento e l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, nel merito rileva che la valutazione del rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 28/00 e di quelle emanate dalla Commissione parlamentare di vigilanza deve essere condotta facendo riferimento non al singolo programma, ma alla complessiva programmazione nel periodo della campagna referendaria;

CONSIDERATO che la trasmissione "Tg Parlamento", oggetto del procedimento, è un programma di approfondimento informativo riconducibile alla responsabilità della Testata Giornalistica Servizi Parlamentari Rai;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie, risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall'articolo 25, comma 6, della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;
- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge; inoltre, quanto al rispetto dei termini procedurali, il procedimento di cui si

tratta è avviato d'ufficio e dunque i termini per la deliberazione si applicano dall'accertamento che, per giurisprudenza consolidata, consiste nella svolgimento da parte delle competenti strutture dell'Autorità delle attività volte ad acquisire e valutare gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione;

CONSIDERATO relativamente all'eccezione di merito quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 26 aprile 2005, secondo cui *“La Rai, in particolare nei trenta giorni precedenti alla consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza anche nelle trasmissioni satellitari e in quelle per l'estero degli argomenti oggetto dei referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici”*, intendendo tale illustrazione come riferita a ogni singola trasmissione e non ad interi cicli di programmi;

RILEVATO, dalla visione della registrazione della trasmissione “Tg Parlamento” in questione effettuata nel corso dell'istruttoria, che gli argomenti tecnici utilizzati nella descrizione dei quesiti referendari non corrispondono esattamente al contenuto delle disposizioni normative oggetto di abrogazione nella campagna referendaria in corso di svolgimento, in quanto la illustrazione risulta fuorviante là dove riferisce al quesito n. 1, relativo alla cosiddetta libertà scientifica, la tematica della analisi preimpianto, che è invece riconducibile al quesito n. 2;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie in esame non è stata opportunamente curata una adeguata informazione sugli aspetti tecnico-scientifici relativi ai quesiti referendari medesimi;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

- la società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., emittente televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 14, deve assicurare nella prima puntata utile della trasmissione “Tg Parlamento” dalla notifica della presente delibera la programmazione di uno spazio di illustrazione dei quesiti referendari con formulazione conforme ai programmi realizzati ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza del 26 aprile 2005 (illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione) dando contestualmente lettura di un messaggio del seguente testo: *«L'Autorità per le*

*garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 64/05/CSP del 27 maggio 2005 ha rilevato a carico della emittente “Rai Uno” la violazione dell’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’articolo 7, comma 3, della Deliberazione della commissione parlamentare di vigilanza in data 26 aprile 2005 nella parte relativa all’adeguata informazione sugli aspetti tecnico – scientifici dei quesiti referendari, per aver descritto nella trasmissione “Tg Parlamento” in onda il 16 maggio 2005 i quesiti referendari con riferimenti non puntuali rispetto alla formulazione dei quesiti stessi per l’abrogazione delle corrispondenti disposizioni normative di cui alla legge n. 40/2004 e ha conseguentemente ordinato la trasmissione del presente comunicato e la programmazione di uno spazio rettificativo per la corretta illustrazione di quesiti medesimi”;*

- dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento garanzie e contenzioso - Ufficio Garanzie - all’attenzione dell’avv. Antonietta Polcaro, responsabile del procedimento - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550”;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 27 maggio 2005

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari